



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

in composizione monocratica

in persona del Giudice Francesco Antonino Cancilla

ha emesso la seguente

SENTENZA 325/2025

nel giudizio di pensione, iscritto nel registro di segreteria al n. **68734**,
depositato il giorno 11 marzo 2022, proposto da:

M. L. (Codice fiscale: OMISSIS), rappresentato e difeso per mandato
allegato al ricorso sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'avv.
Corrado Sprivieri e dall'avv. Gaetano Sano, elettivamente domiciliato
in Avola (SR) in via San Nicola n. 10 presso lo studio legale dell'avv.
Sprivieri

contro

INPS, in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana G. Norrito e dall'avv. Gino
Madonia.

E nei confronti di

Ministero della Difesa, Marina Militare, in persona del legale
rappresentante pro tempore

esaminati gli atti ed i documenti della causa;

Udite le parti nella pubblica udienza del 19 settembre 2025, come da
verbale di udienza;

FATTO

1)- Con l'atto introduttivo del giudizio M. L. ha premesso: a)- di essere stato militare appartenente alla Marina Militare, a decorrere dal 9.5.1985, ruolo Marescialli, grado Capo di I^ Classe; b)- di essere cessato dal servizio per inidoneità psico-fisica in data 14.01.2015 e di trovarsi in quiescenza dal 15.01.2015; c)- di essere titolare della "pensione diretta di privilegio" liquidata con il sistema misto ed erogata dalla sede INPS di Siracusa.

Il ricorrente ha poi dedotto che: a)- al momento della liquidazione della pensione, l'INPS aveva attribuito le aliquote pensionabili di cui all'art. 44 del TU 1092/1973 per il personale civile in luogo di quelle di cui all'art. 54, commi primo e secondo, TU 1092/1973 per il personale militare;

b)- l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale, direzione provinciale di Siracusa, ha poi erroneamente determinato il trattamento pensionistico in favore del medesimo ricorrente, escludendolo, a tal fine, dai benefici di cui al combinato disposto degli artt.2 e 3 della legge n.336/1970, 5 della legge n.824/1971 e 1, comma 1 della legge n.539/1950;

c)- l'INPS ha, infine, erroneamente determinato il trattamento pensionistico nei confronti del medesimo, omettendo di applicare i benefici di cui agli artt.52, comma 3 d.P.R. n.254/1999 e 5, comma 2 del d.P.R. n.394 del 1995 c.d. "Trascinamento indennità d'imbarco".

Dopo ampie argomentazioni in fatto e in diritto, il ricorrente ha quindi formulato le seguenti conclusioni:

a)- accertare il diritto del ricorrente ad ottenere il ricalcolo della pensione ex. art. 54, commi primo e secondo, TU 1092/1973, con l'attribuzione dell'aliquota pensionabile più favorevole, nonché il pagamento della maggiorazione dovuta per i ratei di pensione già maturati sin dal momento della quiescenza, di quelli a maturare, degli interessi legali e rivalutazione monetaria;

b)- accertare e dichiarare: il diritto del ricorrente (in attuazione del dettato normativo vigente) al riconoscimento dei benefici pensionistici di cui al combinato disposto degli artt.2 e 3 della legge n.336/1970, 5 della legge n.824/1971 e 1, comma 1 della legge n.539/1950, e per l'effetto ordinare al convenuto ente previdenziale la rideterminazione degli stessi in favore del ricorrente a decorrere dal 15 gennaio 2015; condannare l'INPS al pagamento di tutte le somme dovute oltre accessori;

c)- accertare e dichiarare: il diritto del ricorrente (in attuazione del dettato normativo vigente) al riconoscimento dei benefici pensionistici di cui di cui agli artt.52, comma 3 d.P.R. n.254/1999 e 5, comma 2, del d.P.R. n.394 del 1995 e per l'effetto ordinare al convenuto ente previdenziale la rideterminazione degli stessi in favore del ricorrente a decorrere dal 15 gennaio 2015; condannare l'INPS al pagamento di tutte le somme dovute oltre accessori; con vittoria delle spese di lite.

2)- L'INPS in memoria di costituzione ha dedotto preliminarmente di avere provveduto in autotutela a rideterminare il trattamento pensionistico attribuendo l'aliquota di rendimento del 2,44%. Ha

quindi chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere relativamente alla domanda fondata sull'art. 54 DPR 1092/1973; ha eccepito la prescrizione; ha chiesto di rigettare per il resto il ricorso.

2)- Vi è poi stato l'ulteriore scambio di note e memorie fra le parti, che hanno ribadito le proprie tesi.

In particolare, l'INPS ha dedotto che, con riferimento alla domanda ex art. 52 , comma 3, DPR 254/1999 e art. 5, comma 2, DPR n. 394 del 1995, trattandosi di questioni attinenti a periodi di servizio, la legittimazione passiva è in capo all'Amministrazione datrice di lavoro.

3)- Con ordinanza del 31 marzo 2023 il Giudice -ai sensi dell'art. 160 bis c.g.c.- ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti nei confronti del Ministero della Difesa, Marina Militare, in persona del legale rappresentante pro tempore

4)- Il Ministero della Difesa in memoria di costituzione ha dedotto la legittimità e regolarità del suo operato.

5)- Il Giudice con ordinanza n. 90 del 2024 ha disposto l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, incaricando il dott. Marco Vasta, consulente del lavoro.

Il consulente tecnico d'ufficio ha regolarmente adempiuto l'incarico mediante puntuale relazione conclusiva, che ha altresì replicato alle osservazioni critiche formulate dalle parti in merito al primo elaborato peritale.

6)- All'udienza del 19 settembre 2025, udite le parti, la causa è stata

posta in decisione; il Giudice ha pronunciato il dispositivo, assegnando giorni sessanta per il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 167, comma 1, c.g.c. in considerazione della particolare complessità della controversia.

DIRITTO

1)- In via preliminare, il Giudice osserva che, in relazione alla domanda relativa all'applicazione dell'art. 54 DPR 1092/1973, ricorrono i presupposti della dichiarazione di cessazione della materia del contendere; infatti, si rammenta che la Corte di Cassazione ha affermato che: *“La pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire e a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia; sicché, con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito”* (Cass. civ. 20/03/2009 n. 6909).

Nel caso odierno, la cessazione della materia del contendere consegue al pagamento del beneficio chiesto nel ricorso; pertanto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere sulla domanda relativa all'art. 54 DPR 1092/1973.

2)- Deve essere respinta la domanda con la quale il ricorrente ha chiesto l'attribuzione dei benefici di cui all'art. 52, comma 3, del DPR 254/1999 e all'art. 5, comma 2, del DPR 394 del 1995, deducendo che

l'INPS in sede di liquidazione della pensione non li aveva riconosciuti.

In punto di diritto, va premesso che l'art. 52, co. 3, D.P.R. n. 254/1999 prevede che: *“Al personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1995 e successive modificazioni, secondo le modalità e nelle misure ivi stabilite”*.

L'art. 5, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 394/1995 prevede che: *“1. A decorrere dal 1 dicembre 1995, per il personale di cui all'art. 1, comma 1, la Tabella I allegata alla legge 23 marzo 1983, n. 78, è sostituita dalla seguente. Nella Tabella che segue, le anzianità di servizio del personale indicate a fianco dei vari gradi sono riferite agli anni di servizio comunque prestato. 2. Per il personale che anche anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto abbia prestato servizio nelle condizioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6, primo, secondo e terzo comma, e 7 della legge 23 marzo 1983, n. 78, le misure di cui alla tabella riportata al comma 1 del presente articolo, sono maggiorate, per ogni anno di servizio effettivo prestato con percezione delle relative indennità e per un periodo massimo complessivo di 20 anni, secondo le percentuali indicate nella tabella VI annessa alla legge 23 marzo 1983, n. 78”*.

Il ricorrente, in particolare, nel ricorso introduttivo ha affermato che tali benefici non gli sono stati riconosciuti dall'INPS.

In considerazione della complessità dei conteggi necessari, con ordinanza n. 90 del 2024 il Giudice ha disposto consulenza tecnica d'ufficio; il c.t.u. incaricato, dott. Marco Vasta, ha dovuto rispondere

ai seguenti quesiti: 1)- verifichi se e in quale misura i benefici di cui all'art. 52, comma 3, del DPR 254/1999 e all'art. 5, comma 2, del DPR 394 del 1995 siano stati effettivamente riconosciuti e calcolati in favore del ricorrente ai fini della quantificazione del trattamento pensionistico; 2)-qualora tali benefici non siano stati riconosciuti e calcolati nella misura corretta ai fini del trattamento pensionistico, proceda alla rideterminazione del suddetto trattamento e al computo delle differenze spettanti con le seguenti decorrenze: a)- dal 15 gennaio 2015 (data del pensionamento); b)-dal 2 novembre 2016 (quinquennio antecedente la diffida del 2 novembre 2021); c)- dal giorno 11 marzo 2017 (quinquennio antecedente il deposito del ricorso avvenuto il giorno 11 marzo 2022); per ogni conteggio si dovrà procedere altresì alla quantificazione degli interessi legali e della rivalutazione (quest'ultima limitatamente all'importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi), da determinarsi su ciascuna differenza dalla data di maturazione e sino alla data di conclusione dell'elaborato peritale.

Il percorso seguito dal c.t.u. dott. Marco Vasta è logico, coerente e ben argomentato, sicché viene condiviso dal Giudice; non sono peraltro emersi elementi per una valutazione diversa.

Il c.t.u. dott. Marco Vasta, innanzitutto, ha accertato che il ricorrente, durante il servizio, ha goduto delle maggiorazioni dell'indennità operativa di base relative all'indennità di imbarco unitamente alla maggiorazione relativa alla "*Magg. SUPERCAMPAGNA*" con riferimento al numero massimo di anni per i quali è

complessivamente possibile fruire di detto beneficio (pari a 20 anni).

Il c.t.u. si è poi soffermato sulla quantificazione del trattamento pensionistico. Al riguardo, il Giudice osserva che, come puntualmente rilevato dal c.t.u., deve tenersi conto dell'art. 1868 del D. Lgs. n. 66/2010, che stabilisce che l'indennità di impiego operativo di base di cui all'art. 2 della Legge n. 78 del 23/03/1983 è pensionabile. Pertanto, anche le maggiorazioni relative all'indennità di imbarco rivendicate dal ricorrente rientrano nella base retributiva del calcolo della Quota A) (prima quota) del trattamento di pensione, cioè sulla quota della pensione calcolata sulla base delle previsioni di legge vigenti fino al 31 dicembre 1992, che considera soltanto gli elementi fissi e continuativi della retribuzione percepita. Alla luce della loro pensionabilità, le indennità pretese dal ricorrente (cioè l'indennità di impiego operativo e quella di "trascinamento) devono essere incluse nel calcolo della Quota B) (seconda quota) e della Quota C) (terza quota), in base agli importi effettivamente percepiti dal militare nel periodo di riferimento.

Le summenzionate indennità, dunque, incidono sulla quantificazione del trattamento pensionistico.

Ciò premesso, va sottolineato che il c.t.u. con un'analisi puntuale della documentazione in atti ha accertato ed evidenziato che le indennità in questione hanno inciso nella determinazione del trattamento pensionistico erogato al ricorrente.

In particolare, è emerso che: a)- vi è corrispondenza della base retributiva utilizzata dall'INPS per la liquidazione della quota A) di

pensione (prima quota) con l'ammontare delle retribuzioni in godimento al ricorrente alla data di cessazione del proprio rapporto di lavoro;

b)- le basi retributive sono state correttamente utilizzate dall'Istituto ai fini della quantificazione delle quote di pensione B) e C) (seconda e terza quota) con particolare riguardo alla ricomprensione di tutti gli importi effettivamente percepiti dal militare nel periodo di riferimento, tra i quali sono ricompresi anche quelli riconducibili alle maggiorazioni dell'indennità operativa riconosciute al ricorrente.

In conclusione, concordando con il c.t.u., il Giudice osserva che il ricorrente ha beneficiato, sulla base delle previsioni di legge e tenuto conto dello specifico profilo delle voci retributive in godimento alla data di cessazione del rapporto di lavoro, del riconoscimento dei benefici di cui all'art. 52, comma 3, del D.P.R. n. 254/1999 e all'art. 5 comma 2, del D.P.R. n. 394/1995 in occasione della quantificazione del trattamento pensionistico.

Vanno respinte le osservazioni critiche alla relazione del c.t.u. formulate dal ricorrente nelle note del 28 aprile 2025. In primo luogo, non sono ammissibili le richieste finalizzate all'acquisizione di altri documenti dell'Amministrazione, al fine di pervenire a una diversa valutazione da parte del c.t.u.. In virtù di principi di economia processuale, alla luce del regime di preclusioni previsto dal vigente rito in materia pensionistica, va osservato che, prima dell'avvio del ricorso, la parte ha l'onere di procurarsi tutta la documentazione ritenuta necessaria per provare la correttezza delle proprie tesi e, in

caso di mancato riscontro da parte dell'Amministrazione, deve formulare puntuale e specifica richiesta di esibizione già in sede di ricorso introduttivo. Non è quindi ammissibile sollecitare l'acquisizione officiosa di documenti soltanto in sede di note critiche alla relazione del c.t.u., posto che, altrimenti, la consulenza tecnica d'ufficio finirebbe per avere carattere esplorativo. In secondo luogo, nelle note critiche la parte ricorrente ha sostanzialmente riformulato le proprie domande, chiedendo di fare accertare che la maggiorazione per il servizio prestato deve essere attribuita, ai fini del trattamento pensionistico, nella misura di un terzo e non nella misura di un quinto, come disposto dall'ente previdenziale. Tale domanda è incompatibile con quella presente nel ricorso introduttivo, che si basa sul presupposto secondo cui l'INPS non avrebbe completamente considerato le indennità in questione per la quantificazione del trattamento pensionistico. E' chiaro che vi è una diversa prospettazione rispetto a quella formulata nel ricorso (cioè quella dell'asserito totale inadempimento dell'INPS nella valutazione delle indennità indicate dal ricorrente) e in relazione alla quale si è svolto l'intero giudizio e le parti resistenti hanno svolto le difese; tale mutamento di domanda deve ritenersi inammissibile, in quanto tardivo.

In conclusione, va respinta la domanda finalizzata ad accertare il diritto del ricorrente (in attuazione del dettato normativo vigente) al riconoscimento dei benefici pensionistici di cui di cui agli artt.52, comma 3 d.P.R. n.254/1999 e 5, comma 2, del d.P.R. n.394 del 1995,

posto che l'INPS ha correttamente quantificato la pensione.

3)- Deve essere pure respinta la domanda con la quale il ricorrente chiede il riconoscimento dei benefici, di cui agli artt. 2 e 3 della legge n. 336 del 1970, all'art. 5 della legge n. 824 del 1971 e all'art. 1, comma 1, della legge n. 549 del 1950.

Tali norme non sono applicabili al ricorrente, innanzitutto, perché lo stesso non può considerarsi un "ex combattente", come testualmente si evince dalle citate disposizioni, che si riferiscono quindi al militare che ha preso parte ad operazioni di guerra. In ogni caso, va considerato l'art. 70 Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, che così dispone: "1. *A decorrere dal 1° gennaio 2009 nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai quali sia stata riconosciuta un'infermità dipendente da causa di servizio ed ascritta ad una delle categorie della tabella A annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, fermo restando il diritto all'equo indennizzo è esclusa l'attribuzione di qualsiasi trattamento economico aggiuntivo previsto da norme di legge o pattizie.*".

Il M. non è un ex combattente ma rientra semmai nella categoria di coloro che hanno subito infermità di servizio con conseguente diritto a pensione privilegiata; ciò implica che, sulla base della summenzionata disposizione del D.L. n. 133 del 2008, il medesimo ricorrente non può pretendere trattamenti economici aggiuntivi, come quelli derivanti dalle norme invocate nel ricorso.

4)- In conclusione, va dichiarata la cessazione della materia del

contendere relativamente alle domande concernenti l'applicazione dell'art. 54 del DPR n. 1092 del 1973.

Vanno respinte tutte le altre domande del ricorrente formulate nell'atto introduttivo.

La complessità delle questioni, tenuto conto anche della parziale cessazione della materia del contendere, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.

Secondo il principio di soccombenza relativo alla specifica domanda, che ha reso necessario l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, vanno infine poste in via definitiva a carico di M. L. le spese della summenzionata consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate nel decreto già depositato, pari complessivamente ad euro 1.164 (millecentosessantaquattro/00) oltre IVA, CP ed accessori di legge.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando:

-dichiara la cessazione della materia del contendere relativamente alle domande concernenti l'applicazione dell'art. 54 del DPR n. 1092 del 1973;

-rigetta tutte le altre domande del ricorrente formulate nell'atto introduttivo;

-compensa integralmente le spese di lite;

-pone in via definitiva a carico di M. L. le spese dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate nel decreto oggi

depositato, pari complessivamente ad euro 1.164

(millecentosessantaquattro/00) oltre IVA, CP ed accessori di legge;

-in considerazione della particolare complessità della controversia, ai sensi dell'art. 167, comma 1, c.g.c., fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della sentenza;

-dispone che, ai sensi del d.lgs. 196/2003, in conseguenza della natura dei dati personali trattati, si provveda all'oscuramento delle generalità del ricorrente in sede di pubblicazione nella banca dati o di rilascio di copie a soggetti diversi dalle parti.

Così deciso in Palermo, il 19 settembre 2025

Il Giudice

Dott. Francesco Antonino Cancilla

Firmato digitalmente

Visto l'art. 52 del d.lgs. 196/2003 e ss.mm. in caso di diffusione si dispone di omettere le generalità e gli altri dati identificativi anche indiretti del ricorrente.

Palermo, 19 settembre 2025

Il Giudice

Dott. Francesco Antonino Cancilla

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 13 novembre 2025

Pubblicata 14 novembre 2025

Il Funzionario Responsabile
del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)

Ai sensi dell'art. 52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione
del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati
identificativi di **M. L.**, Codice fiscale: OMISSIS nonché di altre
persone fisiche eventualmente citate.

Palermo, 14 novembre 2025

Il Funzionario Responsabile
del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)